

Legge 25 marzo 1959, n. 125

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,
delle carni e dei prodotti ittici (1) (2) (3)

- (1) *Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.*
- (2) *A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).*
- (3) *A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).*

Articolo 1

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

Lo stesso provvedimento può essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

Nulla è innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Articolo 2

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Articolo 3

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se già concessa:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
2. a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
3. a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1. a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
2. a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità;
3. [a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria]. (1)

(1) *L'albo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'articolo 5, d. lg. 31 marzo 1998, n. 114.*

Articolo 4

La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonché sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Articolo 5

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 può essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalità giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneità dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'art. 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato.

I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli enti e consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

La stessa norma si applica per i mercati già istituiti.

La convenzione determina i casi e le modalità per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

La subconcessione è vietata ed importa la decadenza della concessione.

La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del prefetto.

Articolo 6

I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 24 febbraio 1965, n. 107.

Articolo 7

Presso ogni mercato è istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal prefetto:

1. tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale. Ogni consigliere non può votare più di due nomi;
2. un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura designato dalla Giunta camerale;
3. due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4. l'ufficiale sanitario;
5. tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
6. un commerciante all'ingrosso;
7. un commissionario o un mandatario di mercato;
8. un commerciante al minuto;
9. tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
10. un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività del mercato;

11. due rappresentanti delle cooperative di consumo;
12. un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge.
13. due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria. (1)

Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorità marittima competente.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8.

I membri di cui ai numeri 5), 6) 7), 8), 10) e 12) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato.

I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

- a. stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;
- b. esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;
- c. svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'art. 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

(1) Numero aggiunto dall'Articolo unico l. 11 febbraio 1963, n. 154.

Articolo 8

Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, [con il Ministero della marina mercantile] (1) emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo (2), che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

- a. all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché di conservazione delle merci;
- b. alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

- c. alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;
- d. all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;
- e. all'orario di funzionamento del mercato;
- f. ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;
- g. alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;
- h. alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;
- i. ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonché quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'art. 14. (3)

(1) *Le competenze sono sempre del Ministero delle politiche agricole e forestali.*

(2) *Vedi Dd.Mn. 10 giugno 1959.*

(3) *Vedi d.m. 7 agosto 1959.*

Articolo 9

I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.

Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici può essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi. (1)

Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, [con il Ministero della marina mercantile] (2), sentita la Commissione di cui all'art. 14, può disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

(1) *Comitati provinciali dei prezzi sono stati soppressi dall'art. 5 d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373, e le relative funzioni sono state attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

(2) *Le competenze sono sempre del Ministero delle politiche agricole e forestali.*

Articolo 10

Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

a. per le vendite;

1. i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
2. i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
3. gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti;
4. gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;

b. per gli acquisti:

- 1) i commercianti al minuto;
- 2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

Articolo 11

Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, è preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

L'Ente Gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore di mercato è responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

Articolo 12

[Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'azienda di credito e da approvarsi dal prefetto.

Per le Casse di risparmio e le Banche popolari il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'art. 12 della legge 12 luglio 1938, 1487] (1).

(1) Vedi, ora, artt. 43-45, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385

Articolo 13

Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del prefetto, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nomina un Commissario governativo, perché rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.

La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'art. 4.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 14, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.

Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.

Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.

Articolo 14

(Omissis) (1).

(1) La Commissione di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 2, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.

Articolo 15

Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni.

Il Direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni.

In caso di inosservanza delle norme previste dall'art. 4 da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'art. 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.

Articolo 16

La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'art. 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di inadempienza, vi provvede di ufficio il Prefetto.

Articolo 17

Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all'art. 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge.

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO
DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO
DI MILANO

Adottato dal Consiglio Comunale di Milano nelle sedute del 2 e 9 dicembre 1981

SogelMi

**REGOLAMENTO DEL
MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO
DI MILANO**

Articolo 1**Mercato - Definizione**

Il mercato ortofrutticolo di Milano è destinato al commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli sia freschi che comunque trasformati o conservati.

Il mercato è costituito dal complesso delle aree, dei locali, delle attrezzature e dei servizi siti in Milano, Via Lombroso n. 54, in quanto adibiti alle attività di cui al precedente comma.

Articolo 2**Gestione del mercato**

Il mercato ortofrutticolo di Milano è gestito dalla SO.GE.M.I. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A. - con sede in Milano, Via Lombroso n. 54.

La gestione del mercato è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente Regolamento nonché dall'apposita Convenzione n. 122109/1831/80 Com., stipulata con il Comune di Milano in data 27/5/1980 e successive modifiche.

Articolo 3**Punti di vendita, adiacenze e pertinenze: definizione**

Il punto di vendita è costituito dall'area assegnata, come individuato e descritto dall'atto di assegnazione.

L'assegnazione del punto di vendita comprende l'uso delle relative adiacenze e pertinenze; per adiacenze si intendono la platea, aderente al posteggio e le aree aderenti antistanti e retrostanti, eventualmente disponibili, destinate, secondo la regolamentazione interna, alla sosta dei mezzi e delle merci in attesa di carico e scarico.

Per pertinenze si intendono i beni, le strutture e le dotazioni specificatamente e stabilmente destinate al servizio dei punti di vendita, a norma dell'art. 817 del C.C. Le adiacenze e le pertinenze dei punti di vendita debbono essere individuate e descritte nella lettera di assegnazione.

Il numero dei punti di vendita è determinato in conformità alle vigenti disposizioni. Un adeguato numero di punti di vendita viene riservato a produttori agricoli singoli o associati.

Articolo 4**Assegnazione punti di vendita**

L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, stabilisce quali punti di vendita debbano essere assegnati per attività a carattere continuativo e quali per attività a carattere occasionale.

Si intende a carattere occasionale l'attività di vendita che si protrae per un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

La domanda di assegnazione del punto di vendita per attività a carattere sia continuativo che occasionale e la domanda di rinnovo dell'assegnazione debbono essere corredate dai documenti in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei requisiti e dello stato giuridico richiesti dalle disposizioni di legge e di Regolamento per l'ammissione al mercato ai fini dell'attività di vendita.

I punti di vendita assegnati a soggetti che, da idonea documentazione, risultino essere produttori agricoli singoli o associati - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia - sono considerati momento di commercializzazione direttamente collegato all'attività agricola dell'assegnatario e quindi parte dell'unità aziendale agricola dell'assegnatario stesso.

I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente Gestore con preferenza in favore ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 19 della L.R. n. 12/1975 che abbiano acquisito il relativo diritto di superficie; i punti di vendita per attività a carattere occasionale sono assegnati dal Direttore del Mercato, secondo le direttive al riguardo impartite dall'Ente Gestore.

I criteri, per le assegnazioni sono fissati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Per i punti di vendita per attività a carattere occasionale, deve considerarsi titolo di preferenza la qualifica di produttore agricolo singolo o associato.

L'assegnazione dei punti di vendita per attività a carattere continuativo ha la durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovata.

Il termine di scadenza delle assegnazioni è unico.

L'assegnazione di un punto di vendita intervenuta nel corso del triennio a qualsiasi titolo, viene a cessare con lo scadere del termine fissato per le altre.

Quando si tratti di punti di vendita per attività a carattere occasionale l'assegnazione non può avere durata superiore a 30 (trenta) giorni e non può essere rinnovabile se non dopo 4 (quattro) mesi dalla sua scadenza.

Per la vendita stagionale dei cocomeri l'Ente Gestore riserva appositi spazi, da assegnarsi a richiedenti dal Direttore del Mercato, per la durata di 60 (sessanta) giorni, prorogabili al massimo di altri 30 (trenta).

Articolo 5

Obblighi dell'assegnatario

L'uso del punto di vendita comporta l'obbligo del soggetto autorizzato a corrispondere all'Ente Gestore, nei modi e nei termini indicati nell'atto di assegnazione, il corrispettivo che l'Ente Gestore stesso determina a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi, oltreché alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

L'assegnatario che non sia titolare, in virtù di diritto di superficie, di un punto di vendita, è tenuto a corrispondere il canone relativo all'uso del punto di vendita assegnatogli oltre alle spese necessarie al funzionamento del mercato ed ai suoi servizi.

L'assegnatario deve infine costituire idonea cauzione in numerario, nell'ammontare e nei modi stabiliti dall'Ente Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico nascenti e dei beni e servizi del mercato. A questo riguardo l'Ente Gestore è autorizzato all'uso delle somme costituite in cauzione, con il solo obbligo della preventiva messa in mora con invito all'adempimento a mezzo lettera raccomandata.

Il mancato versamento, o il versamento solo parziale, delle somme di cui ai commi precedenti, comporta, previa diffida, sospensione dell'attività nel mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita, sentito il parere della Commissione di Mercato e, nel caso di persistente morosità, anche parziale, la revoca dell'assegnazione.

I corrispettivi per i servizi di mercato di cui agli artt. 22 e seguenti del presente Regolamento e quelli relativi all'utilizzazione di beni dell'Ente Gestore, sono determinati dallo stesso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono altresì a carico del titolare dell'assegnazione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dall'assegnazione medesima.

Articolo 6

Trasferimento della titolarità dell'assegnazione

L'assegnazione, pena la revoca, non può essere ceduta o subassegnata per atto tra vivi, nei casi di trasferimento della proprietà dell'impresa e dell'azienda ad essa inerente:

1. da persona fisica e/o persone fisiche ad altra persona fisica o altre persone fisiche, ivi compresa la Società di fatto;

2. da persona fisica a Società commerciale;
3. da Società commerciale a persona fisica;
4. da Società commerciale ad altra Società commerciale.

Salvo che detta cessione non intervenga nei confronti di parenti entro il 3° grado, nonché di collaboratori o dipendenti, singoli o riuniti in Società, di aziende del ramo, a condizione che queste ultime abbiano operato per almeno 6 (sei) anni presso aziende assegnatarie del mercato di cui al presente Regolamento.

È consentito il trasferimento della titolarità dell'assegnazione nei casi di trasformazione di una Società commerciale da uno ad altro dei tipi previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di presentazione di richiesta di assegnazione da parte dei soggetti giuridici costituiti da Società commerciali, siano esse di persone o di capitali di cui il titolare dell'assegnazione sia entrato a far parte in qualità di socio, l'assegnazione al richiedente può avvenire solo previa rinuncia del titolare attuale dell'assegnazione e la richiesta della Società richiedente viene esaminata dalla competente Commissione di Mercato con carattere prioritario e preferenziale rispetto ad eventuali altre analoghe domande. La qualità di socio del precedente titolare deve essere mantenuta nella nuova Società per 3 (tre) anni, pena la decadenza dell'assegnazione.

Correlativamente nel caso in cui l'assegnazione sia richiesta dal Socio superstite di Società commerciale, già titolare di assegnazione, detta richiesta viene esaminata con i criteri di cui al precedente comma.

Ove l'assegnatario sia una persona fisica, in caso di morte dello stesso, l'assegnazione si trasferisce agli eredi od a quello degli eredi che sia in possesso dei requisiti per l'ammissione a svolgere nel mercato una delle attività di cui all'art. 19 della L.R. 22/1/1975 n. 12.

L'erede o gli eredi che non siano in possesso dei suddetti requisiti hanno facoltà di continuare l'attività del dante causa per il periodo di un anno entro il quale dovranno essere conseguiti i requisiti medesimi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi decadono da ogni diritto. Comunque, gli stessi, possono farsi rappresentare in tale periodo ed ai fini della gestione del posteggio, da terza persona in possesso dei requisiti di cui sopra.

Nell'atto di assegnazione è indicata la sede dell'azienda dell'assegnatario, il quale deve però depositare, presso il punto di vendita, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni da parte delle autorità comunali, dell'Ente Gestore o della Direzione del Mercato, atto di elezione di domicilio, con espressa indicazione di irrevocabilità di tale elezione di domicilio per il periodo di validità dell'assegnazione e con elezione sussidiaria presso la Direzione del Mercato in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione presso il punto di vendita.

Articolo 7

Utilizzazione del punto di vendita: gestione

Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione il quale, se persona fisica, può farsi rappresentare temporaneamente da parenti entro il 3° grado, dal coniuge o da dipendenti regolarmente assunti; se Società di persone o di capitali, il legale rappresentante della stessa può farsi rappresentare temporaneamente dai propri soci, nel caso di società di persone o da dipendenti regolarmente assunti dalla Società.

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'opera dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, essere in possesso dei requisiti prescritti dall'Ente Gestore ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore del Mercato.

La procura deve risultare da atto registrato e depositato presso l'Ente Gestore.

La sostituzione non autorizzata nella gestione del punto di vendita comporta la sospensione da ogni attività del mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10 lettera b).

Le sostituzioni temporanee superiori a 30 (trenta) giorni e le rappresentanze nella gestione dei punti di vendita rispettivamente non autorizzate o non comunicate alla Direzione del Mercato, mediante deposito, comportano la diffida nel caso della prima verifica; la sospensione fino a 3 (tre) giorni nel caso di recidiva; la commissione della sospensione sino a 3 (tre) mesi nel caso di recidiva reiterata, avuto riguardo alla durata dell'assegnazione, salva l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme di legge e di Regolamento per ipotesi di maggiore gravità.

Articolo 8

Utilizzazione del punto di vendita: attività consentite

I punti di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze ed i magazzini debbono essere usati esclusivamente per l'attività di vendita e per l'amministrazione dell'azienda.

Non è consentito installare nei punti di vendita, nelle relative adiacenze e nei magazzini, impianti ed attrezzature di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei punti di vendita, nelle relative adiacenze o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto che potrà essere rilasciato dal Direttore del Mercato, in conformità alle direttive al riguardo impartite dall'Ente Gestore.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di 3 (tre) giorni, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10 lettera c).

Articolo 9

Utilizzazione del punto di vendita: insegna e manutenzione

Ogni assegnatario deve indicare, nei modi e con le forme stabilite dall'Ente Gestore, i propri: nome e cognome o la ditta o la ragione sociale ed il legale rappresentante, la sede ed il numero di codice fiscale.

L'assegnatario deve curare che il proprio punto di vendita e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti sgombri, in particolar modo da rifiuti, e puliti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura dello stesso, in recipienti idonei posti in apposito luogo, secondo le disposizioni generali al riguardo impartite dal Direttore del Mercato.

Articolo 10

Cessazione dell'assegnazione del punto di vendita

L'assegnazione dei punti di vendita cessa nei casi previsti dalla legge, nonché per decadenza.

Si verifica decadenza nei casi di perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Si procede alla revoca dell'assegnazione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei seguenti casi, previa contestazione degli addebiti all'interessato:

- a. nel caso previsto dai successivi artt. 12 e 13;
- b. inattività completa del punto di vendita per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero per 60 (sessanta) giorni complessivi nell'arco di un anno solare, qualora non ne sia stata data autorizzazione da parte della Direzione del Mercato. E fatta eccezione per i produttori agricoli, purché ne diano comunicazione alla Direzione del Mercato;
- c. gravi scorrettezze commerciali, ovvero gravi violazioni di norme di legge o del presente Regolamento o delle eventuali disposizioni impartite per il funzionamento e la disciplina del mercato, quando all'interessato sia stata in precedenza irrogata, per più di 3 (tre) volte, nel corso della medesima assegnazione, la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo complessivo non inferiore a giorni 30 (trenta).

Cessata l'assegnazione, l'assegnatario deve consegnare il punto di vendita libero di persone e/o cose, entro 3 (tre) giorni dall'intervenuta cessazione.

In mancanza provvede il Direttore del Mercato a spese dell'interessato.

L'assegnatario è tenuto a pagare all'Ente Gestore la somma necessaria al ripristino del punto di vendita e di quant'altro avuto in uso con l'assegnazione.

Articolo 11

Ammissione e disciplina degli operatori

Sono ammessi al mercato per le operazioni di vendita o per quelle di acquisto i soggetti indicati a tal fine

dalla legge ed in specie i produttori agricoli singoli o associati. Sono altresì ammessi ad effettuare operazioni di acquisto gli iscritti nel "Ruolo ordinario agenti affari in mediazione" per i prodotti trattati in mercato.

Sono ammessi ad operare in mercato, per operazioni sia di vendita che di acquisto, anche commissionari e mandatari, purché abbiano preventivamente prestato cauzione in numerario all'Ente Gestore, versando a quest'ultimo l'importo nell'ammontare fissato dallo stesso Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Sulla somma versata a titolo di cauzione, l'Ente Gestore corrisponde, all'atto della restituzione, gli interessi legali maturati.

Nell'orario e con le modalità stabiliti dall'Ente Gestore sono ammessi al mercato, per almeno 2 (due) ore giornaliere, anche i consumatori per le operazioni di acquisto.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono infine ammessi al mercato anche astatori.

Il possesso dei requisiti o dello stato giuridico necessari per l'ammissione alle operazioni di vendita e di acquisto nel mercato è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della specifica documentazione in originale o copia autentica. Il Direttore del Mercato - dietro semplice rimborso spese nell'ammontare determinato dall'Ente Gestore - rilascia ai soggetti ammessi, apposita attestazione, che contiene l'indicazione delle generalità dell'interessato, del titolo di ammissione e del periodo di validità; detta attestazione, munita di fotografia, costituisce documento idoneo per l'ingresso al mercato. Le suddette attestazioni (o tessere) contengono altresì l'autorizzazione ad accedere al mercato; esse debbono essere numerate progressivamente e firmate dal Direttore del Mercato.

Il Direttore del Mercato deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione e di rilascio dell'attestazione entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Il diniego dell'ammissione o del rilascio della suddetta attestazione deve essere motivato per iscritto.

Avverso detto diniego, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del relativo atto, è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, la quale decide, nei successivi 30 (trenta) giorni con provvedimento definitivo.

La disciplina degli operatori è quella prevista dalle disposizioni di legge.

Il divieto posto agli assegnatari dei punti di vendita di esercitare attività fuori del mercato, divieto dal quale sono esclusi i produttori singoli o associati, deve intendersi esteso al territorio della Provincia di Milano, fatta eccezione per gli altri pubblici mercati all'ingrosso siti in Comuni di detta Provincia.

Gli operatori che prendano parte alla preparazione, alla manipolazione ed alla vendita delle merci, debbono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, libretto dal quale deve risultare anche l'esito di ciascuna delle visite mediche cui il titolare del libretto deve sottoporsi con la periodicità stabilita dall'Ufficiale Sanitario.

Nel caso di violazione di quanto previsto dal comma precedente, si applica la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita; ove la violazione si ripeta per più di due volte, si procede alla revoca dell'assegnazione del punto di vendita, ai sensi dell'art. 10 lettera c).

Gli operatori che cessano l'attività nel mercato e quelli che siano risultati non più sanitariamente idonei, debbono restituire al Direttore del Mercato l'attestazione di cui al 5° comma del presente articolo.

Per i consumatori, ammessi alle operazioni di acquisto ai sensi del 3° comma del presente articolo, non è previsto alcun accertamento né il rilascio dell'attestazione o del libretto di cui sopra.

Articolo 12

Coadiutori degli operatori

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, gli assegnatari dei punti di vendita possono farsi coadiuvare, se persone fisiche, dal coniuge, dai parenti entro il 3° grado o dai dipendenti regolarmente assunti. Ove assegnataria sia una società di persone, il legale rappresentante della stessa può farsi coadiuvare dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti dalla Società. Se, infine, titolare dell'assegnazione è una persona giuridica, il legale rappresentante potrà avvalersi soltanto di dipendenti regolarmente assunti dalla Società.

I produttori agricoli possono avvalersi, oltre che di eventuali dipendenti, dell'opera di coadiutori familiari iscritti nell'apposito albo regionale o, in mancanza di tale albo, risultanti avere tale qualifica da idonea documentazione.

Le generalità e la residenza dei coadiutori debbono risultare dall'atto di assegnazione ovvero da preventiva comunicazione scritta notificata al Direttore del Mercato.

L'assegnatario che si avvalga dell'opera di persone diverse da quelle sopra indicate, ovvero ometta di dare la preventiva comunicazione di cui al 3° comma del presente articolo, incorre nella sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di 3 (tre) giorni con chiusura del punto di vendita; in

caso di recidiva, possono essere assunte sanzioni più gravi.

I proprietari delle merci e dei prodotti posti in vendita dagli assegnatari possono assistere gli stessi nelle operazioni di vendita, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al mercato e ove la Direzione del Mercato ne riscontri l'opportunità in relazione ad obiettive esigenze di funzionalità e di buona conduzione dei posteggi.

I coadiutori debbono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria. A questo riguardo si applica quanto previsto dai commi 10° e 11° del precedente art. 11.

Articolo 13

Ingresso al mercato, circolazione e comportamento all'interno del mercato

Possono accedere al mercato, nell'orario di apertura dello stesso, quanti siano in possesso dell'attestazione e della conseguente autorizzazione di cui al precedente art. 11 comma 5°.

Possono altresì accedere al mercato, seppure limitatamente agli spazi all'uopo destinati, quanti debbano prendere parte alle operazioni di trasporto delle merci. I consumatori sono liberamente ammessi nell'orario ad essi riservato.

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la materia, il Presidente dell'Ente Gestore ed il Direttore del Mercato, possono autorizzare - per giustificati motivi - l'ingresso al mercato di altre persone che ne facciano richiesta, purché non svolgano una delle attività di mercato previste dal presente Regolamento.

L'ingresso dei veicoli appartenenti agli operatori ed ai consumatori ammessi al mercato e di quelli che trasportano prodotti destinati alla vendita è libero limitatamente agli spazi ad esso destinati e nel rispetto delle disposizioni emanate, con appositi ordini di servizio, dal Direttore del Mercato, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

Nell'interno del mercato la circolazione veicolare è regolata dalle norme del Codice della Strada o dalle ordinanze al riguardo emesse dalla competente autorità.

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono regolate da appositi ordini di servizio emessi dal Direttore del Mercato, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

I conduttori dei veicoli che trasportano merci destinate alla vendita, sono tenuti, all'atto dell'ingresso e dell'uscita dal mercato, a fornire le notizie e tutti gli elementi che il Direttore del Mercato e/o l'Ente Gestore riterrà utili per le rilevazioni statistiche, ovvero per gli accertamenti necessari ai fini del precedente art. 10 lettere b) e c).

Nel mercato è vietato:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. guidare carrelli a timone stando seduti sul carrello stesso;
- c. introdurre cani od altri animali non inerenti le attività di mercato, salvo che non vengano tenuti rinchiusi negli automezzi a scopo di custodia;
- d. gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;
- e. attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;
- f. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni, quale che sia il progetto beneficiario;
- g. tenere un comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato o le contrattazioni;
- h. l'ingresso di minori di anni 14 durante gli orari di contrattazione; quando il mercato è aperto ai consumatori, i minori debbono essere accompagnati;
- l. alle organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato di apporre avvisi fuori dagli appositi albi.

Articolo 14

Operazioni mercantili

Le operazioni mercantili hanno luogo nei giorni e negli orari fissati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Il Direttore del Mercato, per comprovati motivi d'ordine pubblico e l'Ente Gestore, per comprovati motivi d'interesse pubblico, possono ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni mercantili. Il calendario e gli orari delle operazioni mercantili debbono essere comunicati a mezzo di affissione di apposito avviso all'ingresso del mercato e, all'interno dello stesso, nei luoghi di maggiore frequentazione.

L'inizio ed il termine delle operazioni di vendita, comprese quelle ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte e non vendute.

In materia di qualificazione, classificazione, calibrazione, imballaggio, presentazione dei prodotti e tara merce, si applicano le disposizioni di legge; per i prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE si applicano le norme comunitarie.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione, la classificazione ed il confezionamento della merce posta in vendita nel mercato è, in ogni caso, responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.

È fatto obbligo a chiunque introduca, venda o fornisca funghi freschi, secchi o comunque conservati, di recarsi al servizio fito-sanitario all'interno del mercato per l'obbligatorio controllo micologico.

È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle contrattazioni.

L'Ente Gestore cura la diffusione di tutte le notizie utili per gli operatori, in ordine ai quantitativi di merce introdotti e trattati nel mercato, oltre che dei prezzi praticati.

Articolo 15

Modalità della vendita

Le vendite si effettuano a tara merce oppure a peso netto o a numero.

Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce ai compratori, i quali debbono usare le necessarie cautele.

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione e debbono essere effettuate nei rispettivi punti di vendita, personalmente da coloro che sono autorizzati ad operare nei suddetti punti di vendita o dai loro dipendenti; le vendite possono altresì essere effettuate mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti negli appositi albi. L'astatore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria, la qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente. Se nessuna offerta sia presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici all'uopo installati nel mercato dall'Ente Gestore. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.

Le vendite all'asta dovranno essere effettuate ai soli operatori ammessi agli acquisti nel mercato.

Articolo 16

Vendite a mezzo di commissionario o di mandatario

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione, comprensiva dello "star del credere", delle spese di mercato e di scarico dal ciglio del posteggio, al netto delle spese di carico, nella percentuale concordata preventivamente tra le parti ed in ogni caso non superiore al 12% del prezzo di vendita.

Il commissionario ed il mandatario potranno rivalersi sul committente e sul mandante delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle disposizioni in materia di commercializzazione. Dalle operazioni a tal fine necessarie il commissionario ed il mandatario debbono dare preventiva notizia al Direttore del Mercato ed al committente o al mandante, ai quali deve poi essere data immediata comunicazione delle spese conseguentemente sostenute ed inviata idonea documentazione al riguardo.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare, non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita, il conto-vendita dal quale risultino:

- a. natura e qualifica della merce e numero dei colli;

- b. prezzo di vendita;
- c. peso lordo o netto della merce venduta;
- d. netto ricavo da accreditare al committente o al mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione dell'Ente Gestore e del Direttore di Mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle operazioni effettuate per conto di committenti e mandanti.

Articolo 17

Operazioni di approvvigionamento e di vendita: attività dell'Ente Gestore e del Direttore di Mercato

L'Ente Gestore può, in caso di grave necessità e su parere o dietro proposta dell'Amministrazione Comunale, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato incaricando, per la vendita, il Direttore del Mercato, ovvero, direttamente, operatori commerciali presenti nel mercato.

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di commissionari, di mandatari od astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di Mercato, alla vendita:

- a. della merce affidata alla Direzione per la vendita;
- b. della merce pervenuta sul Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva la diversa disposizione del mittente o del destinatario, in caso di merce già di proprietà del medesimo;
- c. della merce che, su indicazione del servizio igienico-sanitario addetto al mercato, esiga di essere sollecitamente venduta per evitarne il deterioramento, nel caso non vi provveda, previa diffida, il detentore.

I commissionari, i mandatari e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore e/o dal Direttore del Mercato. I commissionari, i mandatari e gli astatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di Mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite. L'Ente Gestore non assume - per nessun titolo - alcuna responsabilità diretta od indiretta, verso produttori od altri soggetti, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle suddette operazioni, nelle quali non sia intervenuto l'Ente Gestore stesso.

Articolo 18

Merci non ammesse alla vendita o deperite

Gli operatori del mercato hanno diritto ad ottenere dal Direttore del Mercato la certificazione della mancata ammissione alla vendita o di altri provvedimenti adottati relativamente a merci non rispondenti ai requisiti prescritti.

Gli operatori del Mercato hanno altresì diritto a che il Direttore del Mercato provveda ad accertare lo stato e la consistenza delle merci rimaste invendute. Ove il deterioramento così accertato non sia tale da impedire la commerciabilità della merce, il Direttore del Mercato, sentito il servizio igienico-sanitario, dichiara - sotto la propria responsabilità - la valutazione del deprezzamento.

In mancanza delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui sopra, la merce si intende venduta al prezzo della giornata e nella quantità ricevuta.

Articolo 19

Personale addetto al mercato

L'Ente Gestore assume alle proprie dipendenze, oltreché il Direttore del Mercato, tutto il personale necessario all'espletamento dell'attività di Direzione del Mercato ed ai servizi del mercato stesso, in quanto gestiti direttamente dall'Ente Gestore.

La dotazione dell'organico è stabilita dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Ove l'Ente Gestore intenda stabilire detta dotazione in termini difformi dal parere come sopra espresso, deve dare congrua motivazione al riguardo.

La Commissione di Mercato può, in qualsiasi momento, proporre all'Ente Gestore modifiche alla dotazione ed alla utilizzazione del personale che siano ritenute necessarie per il buon andamento del Mercato e dei

suoi servizi. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è regolato dall'Ente Gestore in base alle normative contrattuali vigenti.

Il Direttore del Mercato ed i funzionari comunali del servizio igienico-sanitario nonché degli altri servizi di vigilanza dell'Amministrazione Comunale, assumono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla Legge o dal presente Regolamento, la qualifica di Ufficiale o di Agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, C.P.P.

Articolo 20

Direttore del Mercato

Il Direttore del Mercato è nominato dall'Ente Gestore a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami bandito dall'Ente Gestore stesso. I candidati debbono, comunque, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana;
- b. età non inferiore a trenta e non superiore a cinquant'anni;
- c. diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze agrarie, ovvero in discipline affini od attinenti;
- d. aver svolto per almeno 5 (cinque) anni funzioni direttive o anche di studio e ricerca in mercati all'ingrosso di pubblico interesse o in enti pubblici anche a carattere scientifico, cui siano attribuite potestà e competenze nel settore commerciale e in quello degli approvvigionamenti e dell'alimentazione, ovvero nel settore distributivo o della distribuzione agricolo-alimentare o dell'attività di trasformazione e/o di conservazione dei prodotti agricoli-alimentari, anche presso organismi della Cooperazione.

La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dall'Ente Gestore: essa è presieduta dal Presidente dell'Ente Gestore e della stessa fanno parte un rappresentante della Regione Lombardia, due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e tre esperti delle materie prime d'esame nominati dall'Ente Gestore.

Le materie d'esame sono indicate nel bando di concorso: esse debbono comunque comprendere la commercializzazione, il trasporto e la conservazione delle merci trattate nel mercato e le disposizioni legislative relative all'attività dei mercati all'ingrosso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore del Mercato sono stabilite dall'Ente Gestore in base alle norme contrattuali vigenti.

Il Direttore del Mercato non può comunque assumere altri incarichi, né effettuare consulenze tecniche, anche se non retribuite, fatta eccezione per quelle richieste da Enti Gestori di altri mercati all'ingrosso o da pubbliche amministrazioni previa autorizzazione dell'Ente Gestore; non può svolgere attività commerciali in conto proprio o per conto terzi o altre attività comunque incompatibili, ad avviso dell'Ente Gestore, con la Direzione del Mercato.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un Vice Direttore del Mercato, il quale, oltre alle proprie attribuzioni, sostituisce il Direttore del Mercato in caso di assenza o di impedimento.

In caso di temporanee assenze o impedimento del Direttore del Mercato e del Vice Direttore del Mercato, l'Ente Gestore può affidare le relative funzioni ad altro proprio idoneo dipendente.

Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi che - non riservati all'Amministrazione Comunale - gli sono affidati dall'Ente Gestore; di detto regolare funzionamento il Direttore risponde all'Ente Gestore alle cui direttive deve adeguare la propria attività, fatte salve le autonome competenze e responsabilità previste dalle norme di legge e di Regolamento.

Spettano altresì al Direttore del Mercato, oltre ai compiti espressamente previsti da altre norme del presente Regolamento, le seguenti funzioni:

- a. sovrintendere al personale addetto dall'Ente Gestore ai servizi di mercato affidati al Direttore;
- b. conferire costantemente all'Ente Gestore sull'andamento del mercato e dei servizi, formulando eventuali rilievi e proposte, anche in materia disciplinare;
- c. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato e autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione o l'uscita di merci oltre l'orario prescritto;
- d. proporre all'Ente Gestore le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del volume degli affari, nonché il miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi;
- e. vigilare affinché le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- f. accertare, anche a richiesta degli operatori e rilasciandone certificazione, la specie, la qualità, lo stato di conservazione, la varietà delle merci ed il luogo di loro produzione;
- g. vigilare, anche attraverso saltuarie ispezioni, affinché l'attività degli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e del presente Regolamento; accertare le infrazioni e provvedere alla eventuale conseguente denuncia delle stesse alle competenti autorità;

- h. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare il peso delle merci e dei relativi imballaggi;
- i. prevenire e reprimere altre eventuali frodi;
- l. applicare le sanzioni disciplinari affidate dalla legge alla sua competenza, dandone immediata notizia all'Ente Gestore;
- m. vigilare sulla buona conservazione delle merci depositate in mercato;
- n. collaborare per la sollecita esecuzione delle disposizioni impartite dal Servizio igienico-sanitario;
- o. controllare presso i venditori la esattezza delle pesature, accertando che nulla sia richiesto per le relative operazioni effettuate all'atto dell'acquisto e che gli strumenti di pesatura siano sempre perfettamente regolari, siano mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento e siano posti bene in vista degli acquirenti;
- p. accertare la perfetta normalità del mercato nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- q. constatare la regolarità delle operazioni, verificare atti e documenti relativi alle transazioni effettivamente dagli operatori, i quali, a loro volta, debbono tenere i medesimi a disposizione;
- r. svolgere ogni altra funzione che gli venga, anche in via transitoria, affidata dall'Ente Gestore.

Nell'esercizio dei propri compiti il Direttore del Mercato può emanare ordini di servizio, inviandone sollecitamente copia all'Ente Gestore e, se del caso, alla Commissione di Mercato.

In caso di necessità può chiedere l'intervento del Servizio igienico-sanitario e del Servizio di polizia annonaria e commerciale.

Articolo 21

Commissione di Mercato

La Commissione di Mercato ha la composizione ed i compiti previsti dalla legge.

Essa può articolarsi in commissioni speciali e/o permanenti.

La Commissione è convocata ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Milano o da un Assessore dallo stesso delegato, di regola una volta al mese e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei commissari o dall'Ente Gestore.

Le convocazioni, con l'ordine del giorno, debbono pervenire ai commissari almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattr'ore.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; ove non sia stata prevista una seconda convocazione, la relativa seduta sarà valida con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti stessi.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte da persona dipendente dal Comune o dall'Ente Gestore, su designazione del Presidente della Commissione di Mercato.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono trasmessi in copia all'Ente Gestore entro 10 (dieci) giorni dalla seduta.

I componenti della Commissione che manchino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

Articolo 22

Servizi di Mercato

Il mercato dispone dei seguenti servizi: Servizio igienico-sanitario, Servizio di polizia annonario-commerciale, Servizio di polizia amministrativa interna al mercato, Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati, Servizio di pesatura e verifica del peso, Servizio bancario e di tesoreria, Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato.

Il mercato dispone altresì dei servizi ausiliari di cui al successivo art. 28 e degli eventuali ulteriori servizi che l'Ente Gestore decida di istituire in relazione alle esigenze del mercato, dei suoi operatori e dei consumatori.

Le tariffe dei servizi, compresi quelli dati in appalto, sono fissate dall'Ente Gestore e, quando prescritto, sentito il parere della Commissione di Mercato e approvate dal Comitato Provinciale Prezzi, a norma delle vigenti

disposizioni di legge. Il Direttore del Mercato provvede a dare alle suddette tariffe la necessaria pubblicità, con le opportune affissioni.

I servizi di mercato sono organizzati dall'Ente Gestore il quale, di regola, provvede anche alla gestione diretta dei servizi stessi, fatta eccezione per i servizi igienico-sanitario, di polizia commerciale, di polizia amministrativa interna al mercato, bancari e di tesoreria.

L'Ente Gestore può, con decisione motivata e sentite la Commissione di Mercato e la Commissione Regionale per i Mercati, affidare la gestione dei servizi di mercato mediante appositi appalti.

Gli eventuali appalti debbono essere disciplinati da appositi atti convenzionali che prevedano almeno quanto appresso:

- a. le condizioni di gestione del servizio, così da garantire un adeguato livello di prestazioni ai fruitori del servizio stesso;
- b. le sanzioni, ivi compresa la risoluzione di diritto dell'appalto, per il caso in cui la gestione del servizio sia insoddisfacente, nonostante il richiamo dell'Ente Gestore, ovvero dia luogo a situazioni pregiudizievoli per il buon andamento del mercato;
- c. il deposito cauzionale, da versare in numerario, nell'ammontare fissato dall'Ente Gestore e dallo stesso annualmente adeguato in relazione alle variazioni del costo dei servizi; l'Ente Gestore non può riconoscere, a fronte del suddetto versamento, interessi ad un tasso superiore a quello legale.

L'Ente Gestore può, in ogni momento, sostituirsi all'appaltatore, quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del mercato, od alla regolarità degli approvvigionamenti, ovvero quando venga meno una delle condizioni previste come essenziali nell'atto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad avvalersi, per la gestione del servizio, di personale nel numero e con l'eventuale qualificazione annualmente determinati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. A tal fine l'appaltatore deve comunicare per iscritto all'Ente Gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della determinazione di cui sopra, i riferimenti nominativi e di eventuale qualificazione del personale permanentemente addetto al servizio.

I servizi non possono essere dati in subappalto.

Per il pagamento delle tariffe relative ai servizi resi dagli appaltatori, l'Ente Gestore può istituire apposito ufficio o servizio con conseguenti eventuali divieti di pagamenti diretti.

Nel caso in cui l'appaltatore del servizio sia tenuto alla compilazione del bilancio, copia dello stesso deve essere trasmessa annualmente all'Ente Gestore e alla Commissione di Mercato entro 20 (venti) giorni dalla sua approvazione.

Le cooperative appaltatrici di servizi devono avvalersi esclusivamente dell'opera dei propri soci, A tale riguardo esse sono tenute a comunicare annualmente all'Ente Gestore l'elenco dei soci.

La violazione di quanto previsto ai precedenti commi comporta la decadenza dal diritto di continuare la gestione del servizio.

Articolo 23

Servizio igienico-sanitario

Il Servizio provvede alla vigilanza igienico-sanitaria nel mercato ed all'accertamento della commestibilità delle merci immesse nel mercato; il Servizio garantisce e controlla altresì il rispetto delle norme di legge e di Regolamento vigenti in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni al riguardo impartite dalla competente autorità.

Il Servizio provvede inoltre a dichiarare l'accertata inidoneità all'alimentazione di determinate merci, disponendone la conseguente distruzione o l'avviamento a particolare destinazione e controllando il rispetto di tali disposizioni. Dal suddetto accertamento, della conseguente disposizione e dell'esecuzione della stessa, il Servizio è tenuto a rilasciare certificazione al proprietario interessato, ovvero al suo mandatario o al suo commissionario, inviando copia di detta certificazione al Direttore del Mercato.

L'Ente Gestore pone a disposizione il personale ed i mezzi di consistenza organizzativa e numerica adeguata sia al Servizio igienico-sanitario che alla Direzione del Mercato per l'assolvimento dei compiti di cui ai commi precedenti.

Articolo 24

Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati

Il Servizio provvede alla rilevazione della quantità delle merci immesse e trattate nel mercato e dei relativi prezzi di vendita ed alla elaborazione dei relativi dati.

La rilevazione statistica è effettuata in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica; ove l'Ente Gestore si discosti, per motivate esigenze, dalle disposizioni di cui sopra, deve segnalare, in sede di comunicazione o di utilizzazione dei dati, le modalità di rilevazione adottate.

La rilevazione delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; detti documenti debbono pertanto essere completi degli elementi occorrenti a fini statistici e contenere, quindi, in particolare, l'indicazione delle specie merceologiche delle merci.

La rilevazione dei prezzi avviene con il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette.

L'Ente Gestore provvede sia all'organizzazione che al funzionamento del Servizio.

Le operazioni di rilevazione dei prezzi sono affidate a personale dipendente dall'Ente Gestore, sotto la responsabilità del Direttore del Mercato.

Articolo 25

Servizio di polizia

L'ordine pubblico e il Servizio di polizia amministrativa e di sicurezza nel Mercato sono assicurati dai competenti organi di Polizia dello Stato o del Comune.

Articolo 26

Servizio di polizia annonaria e commerciale

Il Servizio di polizia annonaria e commerciale del Comune svolge nel mercato le funzioni demandate dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ai corpi di Vigilanza Municipale in materia di Polizia giudiziaria e amministrativa in genere.

La Direzione del Mercato per i compiti di controllo e di vigilanza può richiedere l'intervento del Servizio suddetto.

Articolo 27

Servizio di pesatura e di verifica del peso

Il Servizio è organizzato dall'Ente Gestore ed effettuato sotto la direzione e la responsabilità del Direttore del Mercato. Le attrezzature per la pesatura delle merci sono poste a disposizione di tutti gli operatori; quelle per la verifica del peso sono a disposizione anche dei singoli consumatori.

Articolo 28

Servizio bancario e di tesoreria

I Servizi bancari e di tesoreria sono svolti dagli Istituti di Credito cui l'Ente Gestore abbia affidato tali servizi con specifica convenzione, sentiti il Comune e la Commissione di Mercato.

Articolo 29

Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

Il Servizio può essere gestito direttamente dall'Ente Gestore con propri mezzi e personale, anche parzialmente, ovvero dato per la parte residua in concessione od appalto a facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative od ai relativi consorzi.

Gli operatori possono provvedere alle funzioni di facchinaggio e trasporto nell'ambito dei propri punti di vendita - intendendosi detto ambito comprensivo del punto di vendita o delle relative adiacenze e pertinenze - direttamente, ovvero a mezzo di coadiutori di cui al precedente art. 11 e, per quelli di essi che siano dipendenti, purché regolarmente assunti per tali specifiche mansioni.

Gli acquirenti possono provvedere personalmente o a mezzo di propri coadiutori, al carico ed al trasporto delle merci acquistate, su tutta la superficie del mercato.

I facchini liberi esercenti debbono dar prova di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 121 RD. 18 giugno 1931 n. 773.

L'Ente Gestore disciplina l'uso e l'attribuzione di appositi contrassegni di riconoscimento per tutti gli operatori ammessi al mercato.

Articolo 30

Servizi ausiliari

Sono servizi ausiliari i servizi di traino e trasporto, di pulizia del mercato, di bar e ristoro, frigorifero, di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori, di posteggio per veicoli, di vigilanza notturna.

L'Ente Gestore, in relazione alle esigenze del mercato e dei suoi operatori, istituisce ed organizza i servizi ausiliari di cui sopra e quegli ulteriori servizi che risultassero necessari.

L'Ente Gestore provvede alla gestione dei servizi ausiliari direttamente con proprio personale, ovvero appaltando a terzi la ridetta gestione.

La concessione dei servizi espressamente indicati dalla legge può essere affidata - accertata la necessaria idoneità, ove sussista parità di condizioni con gli altri concorrenti, sentita la Commissione di Mercato - preferibilmente a Società cooperative fra facchini liberi esercenti od a consorzi tra dette Società.

Articolo 31

Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, ferme restando le eventuali sanzioni penali e civili, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale, secondo quanto stabilito dalla legge stessa e dal presente Regolamento.

Articolo 32

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive regionali.

Articolo 33

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale di Milano.



Regolamento Comprensorio Mercato Agroalimentare Milano

ACCESSI e SOSTA

Data Approvazione: 31 ottobre 2017
Data Emissione: 15 novembre 2017

SO.GE.M.I. S.p.A.

Società per l'impianto e l'esercizio dei mercati annonari all'ingrosso di Milano

A) Premesse:

Il presente Regolamento Compensorio Mercato Agroalimentare Milano – Accessi e Sosta, nel seguito anche RCAS, è lo strumento di regolamentazione costituito da discipline e procedure, con la finalità di indicare a tutti gli Utenti che accedono alle aree del Compensorio, le modalità e gli strumenti operativi volti alla gestione degli accessi e della sosta nel rispetto del quadro normativo vigente.

Il Regolamento Compensorio Mercato Agroalimentare Milano – Accessi e Sosta definisce :

- a) le regole per l'accesso e per la sosta,
- b) i divieti e gli obblighi degli Utenti verso l'Ente Gestore.

La conoscenza e il rispetto del presente RCAS, rappresenta obbligo di tutti gli Utenti.

B) Accesso e sosta al Compensorio:

L'accesso al Compensorio Mercato Agroalimentare Milano è riservato agli Utenti muniti di regolare Titolo di Accesso (di seguito più in breve, anche solo TiA) rilasciato dall'Ente Gestore secondo le modalità, che si intendono qui integralmente trascritte e recepite, stabilite dal Regolamento Tesseramento

(per consultazione <https://www.sogemispa.it/come-fare-per/tesseramento/>)

Tutte le persone e i mezzi che accedono al Compensorio devono essere espressamente autorizzate e identificate.

Al Compensorio si accede tramite varchi pedonali e varchi carrabili

Il TiA è personale, non può essere ceduto o utilizzato in maniera impropria per consentire l'accesso di altri soggetti o di altri veicoli, pena il contestuale ritiro e sospensione del medesimo, con allontanamento dalle aree del Compensorio.

L'obbligo di possesso di TiA non si applica in presenza di apertura al pubblico dei mercati negli orari stabiliti dall'Ente Gestore.

Sono esclusi dall'obbligo il personale delle Forze dell'Ordine, dei mezzi di soccorso e di emergenza, nell'espletamento dei compiti di istituto.

L'Accesso, quindi l'utilizzo delle aree di parcheggio e la relativa sosta, comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni contenute nel presente RCAS.

C) Obblighi:

Gli Utenti sono obbligati a:

- esibire al personale preposto ai controlli il TiA;
- denunciare lo smarrimento o il deterioramento del TiA, informando l'Ente Gestore, entro e non oltre 24 ore;
- informare l'Ente Gestore della perdita dei requisiti necessari per il rilascio del TiA;
- parcheggiare i veicoli esclusivamente negli appositi spazi identificati dalla segnaletica orizzontale e/o verticale ed in modo da non causare difficoltà, intralci o impedimenti per gli altri Utenti;
- procedere ad una velocità tale da non creare pericolo ed in ogni caso mai superiore ai limiti previsti dalla segnaletica.

D) Divieti:

È fatto divieto, a tutti gli utenti, di adottare comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente RCAS, citando in via esemplificativa ma non esclusiva quanto segue:

1. entrare senza Titolo di Accesso;
2. prestare a terzi il Titolo di Accesso;
3. consentire o facilitare l'ingresso a soggetti privi del Titolo di Accesso;
4. consentire o facilitare l'ingresso con accodamento in scia;
5. utilizzare i varchi carrabili per passaggio pedonale;
6. utilizzare i varchi carrabili per il passaggio di merce su mezzi non a motore;
7. introdurre animali nelle aree del Compensorio dedicate alle contrattazioni, con eccezione dei cani guida e quelli per ragioni mediche;
8. trasportare sostanze infiammabili o esplosive e/o comunque pericolose, fatta naturalmente eccezione per quanto contenuto nel serbatoio fisso come carburante;
9. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno delle aree di parcheggio;
10. effettuare qualsiasi trasferimento di merce tra mezzi all'interno delle aree di parcheggio;
11. effettuare la sosta al di fuori degli stalli, lungo le corsie di scorrimento, sui passaggi pedonali, sui varchi di entrata e di uscita, negli spazi dove vige il divieto di fermata e/o comunque in tutti i casi in cui essa possa ostacolare la manovra e/o la marcia;
12. effettuare la pulizia dei veicoli nelle aree del Compensorio;
13. conferire rifiuti dall'esterno, indipendentemente dalla tipologia e dalla quantità;
14. abbandonare all'esterno dei contenitori posizionati nelle aree di sosta, qualunque tipo o quantità di rifiuto proveniente dalle attività effettuate nel Compensorio;
15. scaricare, sulla pavimentazione: acqua, olio o quant'altro possa imbrattare le aree;
16. eseguire qualsiasi lavoro di riparazione dell'autovettura all'interno delle aree del Compensorio;
17. agire in disprezzo e tenere un comportamento che possa arrecare disturbo o impedire il regolare accesso alle aree del Compensorio.

E) Avvertenze:

Gli Utenti sono:


- a) obbligati, sempre ed in ogni situazione, a consentire l'esercizio delle attività nelle aree del Compensorio secondo le previsioni del presente RCAS;
- b) responsabili delle proprie azioni, oltre che di eventuali omissioni, anche connesse alle attività di terzi.
- c) tenuti a far rispettare le disposizioni contenute nel presente RCAS.

L'inosservanza dei contenuti riportati nel presente RCAS è sanzionabile secondo le disposizioni previste dal quadro normativo vigente con l'attivazione di sanzioni a carico del soggetto trasgressore.


Sono altresì tenuti ad ottemperare a tutte le richieste fatte dall'Ente Gestore per far fronte a situazioni di urgenza e/o necessità, per assicurare con immediatezza il corretto svolgimento di ogni attività.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento verifiche sul rispetto dei contenuti del presente RCA - Accessi.

Il Direttore Generale
avv. Stefano Zani



Il Presidente
dott. Cesare Ferrero





Milano



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

SO.GE.M.I. S.p.A. –

Società per l'impianto e l'esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano

PREFETTURA DI MILANO

COMUNE DI MILANO

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU'
RAPPRESENTATIVE (CGIL, CISL E UIL)**

**ASSOCIAZIONI DEI GROSSISTI DEI MERCATI ALL'INGROSSO DI
MILANO**

ASSOCIAZIONI DEI DETTAGLIANTI ED AMBULANTI

**i SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE NEI MERCATI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE A
SVOLGERE LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO E
MOVIMENTAZIONE MERCE**

**LEGACOOP LOMBARDIA, CONFCOOPERATIVE MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E AGCI LOMBARDIA**

L'anno 2013, il giorno 21 del mese di gennaio presso la Prefettura di Milano

PREMESSO CHE

- SO.GE.M.I. S.p.A. (di seguito Sogemi) è la Società *in house* del Comune di Milano che, in forza di apposita Convenzione stipulata il 27 maggio 1980, gestisce i Mercati Agroalimentari all'Ingrosso di Milano (Ortofrutticolo, Ittico, Avicunicolo, Floricolo).
- Sogemi, nello svolgimento della propria attività, pone in essere rapporti contrattuali con soggetti giuridici commerciali individuati a seguito di procedimenti volti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento, in ordine alla concessione o locazione di spazi rientranti nelle aree di competenza dell'Ente Gestore.
- Nell'ambito della gestione complessiva dei Mercati all'Ingrosso rientra, inoltre, l'organizzazione di servizi prodromici al corretto funzionamento dei Mercati, nonché la programmazione e realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per l'affidamento dei quali Sogemi indice procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del vigente Codice dei Contratti pubblici.
- I Mercati all'Ingrosso rappresentano, per l'area metropolitana milanese, una delle principali infrastrutture, sotto il profilo distributivo, per l'approvvigionamento alimentare di un bacino d'utenza di circa 10 milioni di abitanti generando, attraverso le numerose attività produttive che insistono sull'area, flussi finanziari assai ingenti. Si stima in 7000 persone al giorno la frequentazione dei mercati tra operatori e clienti e il fatturato aggregato degli operatori supera 1 miliardo di € anno.
- Per le ragioni sopra esposte, i Mercati Generali costituiscono un centro di interesse particolarmente esposto al concreto rischio di fenomeni di infiltrazioni, nel tessuto produttivo, da parte di organizzazioni di stampo criminale.
- Sin dal 2007, in ottemperanza ad un Protocollo Sindacale, presso la sede sociale è stato costituito un Osservatorio permanente sulla legalità, al quale prendono parte le Organizzazioni sindacali, la Polizia Locale, la Direzione territoriale del Lavoro ed i rappresentanti degli Operatori di Mercato, con l'obiettivo di contrastare la concorrenza sleale e favorire la piena applicazione delle normative sulla sicurezza e la salute, nonché sulla regolarità del lavoro, sul rispetto delle norme sugli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali e sul complessivo rispetto delle regole.
- E' sentita l'esigenza di dotare Sogemi di strumenti adeguati a prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni, da parte di Organizzazioni criminali, attraverso un sistema di controlli da porre in essere sia in occasione dell'aggiudicazione di procedure ad evidenza pubblica che nel corso delle

verifiche operate in seno alle compagini societarie dei soggetti giuridici che operano nei Mercati.

- Per conseguire tali obiettivi e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa è auspicabile l'attivazione di un costante scambio di informazioni preventive con la Prefettura di Milano, nonché la condivisione di procedure volte ad incrementare il livello di presidio territoriale e ad elevare la percezione del controllo e del governo delle aree gestite da Sogemi.

RITENUTA

l'esigenza di intensificare gli sforzi diretti alla diffusione della cultura della legalità a tutela e garanzia degli Operatori e degli utenti finali, nonché con il precipuo intento di promuovere e valorizzare la libera concorrenza fra gli Operatori economici

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a porre in essere ogni azione utile a garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dei Mercati all'Ingrosso di Milano.

ART. 2

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, i firmatari del presente Protocollo convengono, in particolare, di:

IMPEGNI DELLA PREFETTURA

- Eseguire controlli preventivi volti ad accertare l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in seno alle compagini societarie che operano all'interno dei Mercati in qualità di Operatori commerciali, trasportatori (nei casi di anomalia registrati dalla Società Sogemi) ovvero di soggetti titolari dell'esecuzione di lavori e/o servizi. Tempi, modalità e obiettivi saranno definiti in seno al tavolo di monitoraggio di cui all'art. 3;
- estendere i controlli di cui al punto che precede a tutti gli appalti gestiti da SO.GE.M.I., indipendentemente dalla loro tipologia e dalla relativa soglia economica;
- svolgere analoghe verifiche in occasione della sottoscrizione di ogni nuovo contratto di assegnazione/concessione/locazione stipulato dall'Ente Gestore;

- vigilare affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione degli appalti pubblici sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale ed assicurativa, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine la Prefettura di Milano si impegna a promuovere attività di ispezione congiunta, presso l'Ortomercato di Milano, con l'ausilio del "Gruppo di Lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso" e a coordinare interventi di vigilanza e controllo da parte delle forze dell'ordine nelle aree mercatali.

IMPEGNI DI SOGEMI S.p.A.

- Segnalare alle Forze dell'Ordine quelle vicende relative ad attività commerciali, Società, Cooperative che presentino evidenti anomalie rispetto al normale assetto economico anche al fine di prevenire il radicarsi di possibili attività estorsive e/o usuarie connesse all'esercizio delle attività espletate all'interno dei Mercati all'Ingrosso.
- Segnalare alle Forze dell'Ordine ogni elemento informativo utile ad individuare collegamenti o condizionamenti di soggetti potenzialmente vicini alla criminalità organizzata con operatori economici che a qualunque titolo svolgono direttamente o indirettamente attività all'interno dei Mercati all'Ingrosso di Milano.
- Prevedere esplicitamente nei bandi di concorso o negli avvisi pubblici che i soggetti partecipanti siano sottoposti ad un controllo preventivo antimafia ex art. 10 del DPR 252/1998 (all'entrata in vigore del nuovo Codice Antimafia ai controlli previsti dall'art 84, comma 3 del D.L.vo. 159/2011) ovvero in caso di trasferimenti delle assegnazioni o modifiche delle compagini societarie.
- Promuovere una nuova procedura di controllo dedicata alle aziende che conferiscono merce all'interno dei Mercati all'Ingrosso di Milano; in tal senso, Sogemi provvederà a raccogliere le informazioni relative alle ragioni sociali dei trasportatori. Ogni anomalia verrà segnalata alla Prefettura per gli eventuali accertamenti antimafia. A fronte della mancata adesione alla prescrizione, gli operatori coinvolti incorreranno in alcuni provvedimenti disciplinari (sospensione dell'attività fino alla revoca nei casi di reiterazione).
- Prevedere nei provvedimenti concessori e nei rapporti contrattuali la clausola che obblighi i concessionari/contraenti a dare notizia alla Prefettura e alla società SOGEMI di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dei concessionari o di altri componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, ecc.). Resta l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria.
- Prevedere nei provvedimenti concessori e nei rapporti contrattuali la clausola che obblighi i concessionari/contraenti a comunicare alla società SOGEMI ogni

variazione dell'assetto societario, nonché il certificato camerale aggiornato, per i conseguenti controlli da parte della Prefettura.

- Assicurare uno scambio informativo reciproco, attraverso la periodica organizzazione di incontri plurilaterali.
- Pubblicare entro il 30 aprile 2013 il bando per l'autorizzazione a svolgere attività di movimentazione merci e facchinaggio all'interno delle aree dei mercati in cui ricomprendere anche gli impegni del presente Protocollo.

IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO

- Dare impulso alla Polizia Locale affinché effettui un attento presidio e monitoraggio nell'ambito dell'area dei mercati all'ingrosso di Milano, nonché a quanto votato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio 2012.
- Prevedere, direttamente ovvero nei bandi di gara relativi ai servizi da acquisire, l'utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili, al fine di incrementare progressivamente la tracciabilità dei mezzi di trasporto, delle merci, dei contenitori ed altri beni materiali, nonché delle transazioni.
- Adottare criteri di gestione e di governo della struttura e delle sue attività che favoriscano la impermeabilità e l'efficienza delle imprese contraenti.
- Esercitare le funzioni di alta sorveglianza e di indirizzo strategico in funzione anche della piena legalità delle attività che si svolgono nella filiera alimentare fino al consumatore, con particolare attenzione all'impegno contro le azioni di contraffazione.

IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI GROSSISTI

- Promuovere fra i propri associati la massima diffusione possibile della cultura della legalità favorendo l'adozione di un capillare sistema di controlli relativi alle attività svolte dai trasportatori conferenti merce (vedi il titolo "impegni di Sogemi"), nonché la fattiva collaborazione da parte degli stessi per il perseguimento delle finalità quali la trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere nel contesto dei Mercati all'Ingrosso di Milano.
- Avviare iniziative di rinnovamento ed efficientamento delle strutture e dei mezzi a disposizione ed utilizzati nell'ambito della Sogemi, con l'obiettivo di realizzare piena controllabilità dei movimenti e dei servizi svolti.
- Contrastare decisamente il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo retributivo, assicurativo e previdenziale, al fine di garantire la trasparenza delle attività economiche e la regolarità della stessa concorrenza.
- Segnalare alle Autorità competenti ogni fatto prodromico al perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo.

IMPEGNI DELLE OO.SS. COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE

- Contribuire alla piena conoscenza ed applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed alla vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti e sulla predisposizione dei relativi mezzi attivi e passivi.
- Vigilare sul pieno adempimento degli obblighi relativi alla regolarità contrattuale, contributiva e previdenziale.

- Contribuire alle azioni di formazione del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità.
- Segnalare alle Autorità competenti ogni fatto prodromico al perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo.

IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DEI DETTAGLIANTI ED AMBULANTI

- Promuovere fra i propri associati la massima diffusione possibile della cultura della legalità favorendo l'adozione di un capillare sistema di controlli relativi alle attività svolte, nonché la fattiva collaborazione da parte degli stessi per il perseguimento delle finalità quali la trasparenza delle transazioni e la regolarità delle attività, osservando le norme e disposizioni in materia di lavoro ed il Regolamento posto in essere nel contesto dei Mercati all'Ingrosso di Milano.

IMPEGNI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL FACCHINAGGIO E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI

I Soggetti autorizzati al facchinaggio e alla movimentazione delle merci si impegnano a:

- Trasmettere a Sogemi S.p.A. copia dell'ultima revisione effettuata dagli Organi competenti, in aderenza a quanto prescritto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004.
- Svolgere le prestazioni in piena conformità alle normative vigenti in materia di lavoro.
- Adempiere puntualmente a tutti gli obblighi previsti in materia previdenziale, assicurativa, contributiva ed assistenziale in favore dei lavoratori.
- Garantire la piena applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.
- Garantire l'adozione dei CCNL nazionali di categoria e locali stipulati dalla Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
- Segnalare alle Autorità competenti ogni fatto prodromico al perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo.

IMPEGNI DI LEGACOOP LOMBARDIA, CONFCOOPERATIVE MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E AGCI LOMBARDIA

- Le Organizzazioni di Rappresentanza si impegnano a monitorare le Cooperative, ad esse riconducibili, circa la trasmissione a Sogemi S.p.A. di copia dell'ultima revisione effettuata dagli Organi competenti, in aderenza a quanto prescritto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, nonché a sensibilizzare le stesse circa il puntuale assolvimento, da parte loro, delle prescrizioni di cui al presente Protocollo.

ART. 3

Per raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo viene istituito un tavolo di monitoraggio composto da rappresentanti degli enti firmatari, con compiti di incontri periodici per la verifica dell'azione di prevenzione posta in essere in esecuzione degli impegni assunti.

Letto e sottoscritto,

Milano, 21 gennaio 2013

Il Prefetto di Milano

(Gian Valerio Lombardi)

Il Comune di Milano

*Assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale,
Polizia Locale, Protezione Civile, Volontariato*

(Marco Granelli)

*Assessore al Commercio, Attività produttive,
Turismo, Marketing territoriale*

(Franco D'Alfonso)

Il Presidente della SO.GE.M.I. S.p.A

(Luigi Predeval)

C.G.I.L.

(Corrado Mandreoli)

C.I.S.L.

(Renato Zambelli)

U.I.L.

(Pier Luigi Paolini)

Il Presidente Associazione Grossisti Ortofrutticolo

(Alberto Albuzza)

Il Presidente Associazione Grossisti Ittici

(Angelo Nichetti)

Il Presidente Associazione Grossisti Avicunicolo

(Paolo Garavello)

Il Presidente Associazione Grossisti Fiori, Piante ed Affini

(Franco Cereda)

Il Presidente Sindacato Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli

(Dino Abbascià)

Il Presidente Associazione Dettaglianti Prodotti ittici

(Angelo Valentini)

Il Presidente Associazione Esercenti Pollame a affini di Milano e Provincia

(Walter Terzi)

Il Presidente Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante

(Giacomo Errico)

Il Presidente Legacoop Lombardia

(Luca Bernareggi)

Il Presidente Legacoop Servizi Lombardia

(Felice Romeo)

Il Presidente Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza

(Alberto Cazzulani)

Il Presidente Federlavoro Lombardia

(Fiorenzo Bruseghini)

Il Presidente AGCI Lombardia

(Giuseppe Di Giugno)

Il Responsabile Settore Produzione e Servizi lavoro

(Giovanni Giancesini)

Il Presidente C.L.O. Srl Coop. Lav. Ortomercato

(Fabio Ferrario)

Il Presidente Soc. Coop. Nuova Ausiliaria

(Salvatore Prugno)

Il Presidente Easy Service S.C. A R.L.

(Gennaro Petillo)

Il Presidente HGM di Hussein Gouda Abdel MoatyMedhat

(Hussein Gouda Abdel)

Il Presidente ICOTEA Soc. Coop.

(Valentina Sana)

Il Presidente M.G. Service Soc. Coop.

(Giuseppe Esposito)

Il Presidente Niente di Male Cooperativa

(HammamHassanEidHassan)

Il Presidente ProworkSoc. Cooperativa

(Matteo Corrado Giglio)

Milano



Comune
di Milano

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI MILANO E SO.GE.M.I. S.P.A.

SogelMi

CONVENZIONE

tra il Comune di Milano e la SO.GE.M.I. S.p.A. per la concessione e la regolamentazione del diritto di superficie sulle aree e impianti di proprietà comunale occupate dai mercati all'ingrosso ortofrutticolo, avicunicolo, ittico, delle carni, del bestiame e del pubblico macello, secondo le condizioni stabilite con le deliberazioni consiliari n. 898 e 899 del 29/11/1979 e n. 721 del 23/4/1980, divenute esecutive ai sensi di legge, e successive modifiche del 26 gennaio 1982, Atti Mun. nn. 22276/1809/81 Comm.

L'anno 1980 (millenovecentottanta) il giorno 27 del mese di maggio, in una sala al primo piano di Palazzo Marino, sede dell'Amministrazione Comunale di Milano, in Piazza della Scala n. 2, Milano, avanti a me Avv. Prof. Rino Gracili, nato a Chiusdino (SI) il 16 marzo 1920, come Ufficiale Rogante a' sensi dell'art. 89 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, sono personalmente comparsi:

- il Signor Sindaco Carlo Tognoli, nato a Milano il 16 giugno 1938, domiciliato per effetto della sua carica in Palazzo Marino, Piazza della Scala n. 2, Milano, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Milano e che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso;
- il Signor Dott. Luigi Carnevale Miyno, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 22 marzo 1943 e per ogni effetto del presente atto ed agli effetti della carica domiciliato a Milano, Via Lombroso n. 54 nella sua qualità di presidente della "Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A.", capitale sociale L. 4.850.000.000 (quattromiliardiottoctocinquantamiloni), con sede in Milano, Via Lombroso n. 54, costituita con atto 21 febbraio 1956, a rogito Guasti n. 37522 di rep. sotto la denominazione di "Ortomercato S.p.A." che agisce in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14/3/1980;

PREMESSO

che con deliberazioni consiliari n. 898 del 29 novembre 1979 e n. 721 del 23 aprile 1980 divenute esecutive ai sensi di legge, è stato stabilito:

1. di far cessare, a far tempo dal 30 giugno 1980, la destinazione a mercati all'ingrosso pubblici del pollame, delle carni, dei prodotti ittici, dei fiori e dei prodotti ortofrutticoli, di tutti gli immobili e attrezzature e servizi, posti a suo tempo a disposizione degli operatori economici dei settori considerati e siti rispettivamente in Via C. Lombroso n. 32, Viale Molise n. 62/70, Via G.B. Sammartini n. 71 e Via C. Lombroso n. 54, nonché di far cessare da tale data anche il rapporto di comodato 28 aprile 1970 rep. mun. 65582, in corso tra il Comune di Milano e il Signor Menotti Reposi, per la utilizzazione a sede del mercato all'ingrosso dei fiori e piante, dell'area posta in Via Marco Bruto angolo Piazza Ovidio, a quel fine oggi destinata in base a tale contratto più volte rinnovato;
2. di revocare conseguentemente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 282 T.U. 3/3/1934, 383 e 404 T.U. 4/2/1915, n. 148 Legge Comunale e Provinciale, le deliberazioni podestarili 20/6/1929, atti n. 104401/2132 aventi per oggetto: "Concessione di esercizio del pubblico macello alla Soc. An. Consorzio Macellatori - clausole aggiunte in seguito alla decisione 12/6/1929 n. 1474 della G.P.A."; 13/6/1939, atti n. 45263/1711 avente per oggetto: "Testo Unico delle norme di regolamento per il mercato all'ingrosso del pesce"; 1/7/1942, atti n. 2664, avente per oggetto: "Assunzione da parte del Comune con diritto di privativa dell'esercizio del mercato pollame"; la deliberazione 16-22/3/1911 n. 163 del Consiglio Comunale di Milano, avente per oggetto: "Approvazione delle norme per l'esercizio ed il riordino dei mercati di frutta, verdura, fiori e funghi: del relativo regolamento e dei contratti per servizi annessi"; la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano 16/3/1960, atti n. 59118/736 Pres., avente per oggetto: "Concessione Amministrativa per l'impianto e l'Esercizio del Nuovo Mercato Ortofrutticolo", nonché le successive deliberazioni consiliari di essa convenzione modificative;
3. di revocare la concessione a suo tempo accordata alla Società Ortomercato (ora SO.GE.M.I. S.p.A.) per l'impianto e l'esercizio del mercato ortofrutticolo e di risolvere la relativa convenzione;
4. di concedere alla Società SO.GE.M.I. S.p.A. in diritto di superficie, in base ad atto di convenzione, le aree, gli impianti e le attrezzature fisse, costituenti i mercati indicati al punto 1) - eccezion fatta per quella in cui ha sede il mercato floricolo e relative pertinenze - a far tempo dall'1 luglio 1980 e per la durata di sessanta anni e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge Regionale 22/1/1975, n. 12;
5. di fissare le direttive ed i criteri generali cui dovrà conformarsi la stipulanda convenzione, che verrà approvata con successiva deliberazione e che regolerà i rapporti tra il Comune di Milano e la Società SO.GE.M.I., quali indicati nella relazione della sua citata deliberazione e che qui si intendono integralmente richiamati;
6. di concedere, a far tempo dall'1 luglio 1980 alla Società SO.GE.M.I. la ricostruzione e l'ammodernamento degli impianti di macellazione e dell'annesso mercato bestiame, nonché la gestione e l'esercizio dei medesimi secondo le modalità da precisarsi in apposito e distinto atto di convenzione;
7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 - primo comma - lettera c) del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, la Società SO.GE.M.I. S.p.A. all'impianto e alla gestione di propri mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, semi e piante, delle carni (bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine); del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina; dei prodotti ittici, nonché di tutti i prodotti di origine agricolo-alimentare e vitivinicoli freschi e conservati;
8. di autorizzare le modifiche, per quanto di propria competenza, dell'art. 4 dello Statuto SO.GE.M.I. S.p.A., secondo il testo indicato nella relazione della suddetta deliberazione;
9. di affidare alla Finlombarda S.p.A. - finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - lo studio e la elaborazione del

progetto di "fattibilità. finanziaria" del nuovo complesso;

- e che con deliberazione n. 899 del 29/11/1970 è stato approvato lo schema di convenzione per dare attuazione ai punti sub 4 e 5 che precedono.

RITENUTA

l'opportunità di pervenire ad una compiuta regolamentazione contrattuale dei rapporti tra il Comune di Milano e la SO.GE.M.I. S.p.A.;

tutto ciò premesso e ritenuto, i contraenti predetti, della cui identità personale, capacità giuridica e legale rappresentanza, io, Ufficiale Rogante, mi sono accertato - dichiarano innanzitutto, avendo i requisiti di legge e con il mio consenso, di rinunciare alla presenza di testimoni al presente atto e mi richiedono quindi di farvi risultare le seguenti stipulazioni:

Articolo 1

Il Comune concede alla Società SO.GE.M.I., che accetta, ai sensi dell'art. 952 del Codice Civile il diritto di superficie sulle aree, gli edifici e gli impianti ivi esistenti di proprietà comunale di mq 742.495 circa.

Tali aree ed immobili sono individuati in riferimento ai mappali di catasto e secondo le coerenze rispettivamente indicate nei prospetti allegati sub 1, 2, 3 e 4, nonché nei fogli planimetrici allegati 442, 443, 484 e 487 (Pubblico Macello); 485 (avicolo); 230 (ittico); 485, 486, 532 533 e 560 (ortofrutticolo) (documenti nn. 5, 6, 7 e 8).

Gli impianti sono quelli descritti nei verbali di inventario e consistenza allegati (documenti numeri 9,10,11,12,13,14,15 e 16).

Il diritto di superficie, come sopra concesso, si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Articolo 2

La durata della concessione di cui al precedente articolo viene fissata in anni 60 (sessanta) a partire dal 1° luglio 1980, o, comunque dalla data di consegna delle aree e impianti come sopra individuati.

Alla scadenza della concessione gli immobili costruiti e loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà del Comune, salva definizione dei rapporti economici, come previsto dai successivi artt. 13 e 17.

Articolo 3

La concessione del diritto di superficie sulle aree e gli impianti già esistenti comprende l'uso delle attrezzature ed arredamenti mobili, quali descritti nel verbale di inventario, di cui agli allegati 9, 10, 11 e 12.

Articolo 4

La Società si obbliga ad effettuare tutte le opere, ivi comprese quelle di demolizione, necessarie per la ristrutturazione e ricostruzione dei mercati all'ingrosso, a norma del proprio statuto, sulle aree ed impianti di cui all'art. 1 della presente convenzione e secondo progetto in scala 1:100 che dovrà essere presentato al Comune di Milano entro il 30 aprile 1980.

Le opere debbono avere inizio entro novanta giorni dall'approvazione del progetto da parte del Comune di Milano.

Articolo 5

Ai fini di cui all'articolo precedente, la Società si obbliga ad assumere tutte le iniziative e assolvere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e in ogni caso necessari per l'istituzione, costruzione e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni, avicunicoli, ittici, vitivinicolo, e di ogni prodotto di origine agricola-alimentare, sin dal 1° luglio 1980.

Articolo 6

Tra le aree individuate all'art. 1, quelle attualmente utilizzate per le attività di macellazione costituiranno oggetto del diritto di superficie a far tempo dalla data di effettiva entrata in funzione di un nuovo impianto di macellazione in sostituzione dell'attuale, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'atto di convenzione relativo alla concessione amministrativa alla SO.GE.M.I. dell'impianto e dell'esercizio del Pubblico Macello.

Articolo 7

Le aree e gli impianti di cui all'articolo precedente, compresi gli impianti che vi insistono, attualmente impegnati dalle attività di macellazione, sono così individuati:

- fino ad avvenuta realizzazione delle opere relative al nuovo Macello ed eventualmente di un annesso mercato bestiame, essi risultano delimitati a bordo rosso nell'allegata planimetria in scala 1:1000 (documento n. 17), e contrassegnati con crocette nel verbale di descrizione degli immobili del Pubblico Macello - Mercato carni - Scalo bestiame di Viale Molise n. 62/70, allegato (documento n. 9).

Articolo 8

Il diritto di superficie sulle aree e gli impianti attualmente costituenti il mercato dei prodotti ittici (documenti nn. 4, 7, 11 e 15) si intende estinto ad ogni effetto alla data dell'entrata in funzione del nuovo mercato, da ricostruirsi in diversa area, secondo il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Articolo 9

Il Comune si impegna a portare a termine le opere di manutenzione straordinaria iniziate nei mercati o appaltate alla data della esecutività della deliberazione 23/4/1980 n. 721 in premessa e riguardanti gli impianti oggetto della concessione.

Articolo 10

A far tempo dall'1 luglio 1980, la Società si obbliga a subentrare in tutti i rapporti pendenti alla data suddetta tra il Comune di Milano e tutti i terzi e concernenti il funzionamento degli attuali mercati comunali all'ingrosso, liberando conseguentemente l'Amministrazione Comunale da ogni obbligazione ed onere relativo.

Articolo 11

La Società, nel disporre a favore di terzi di beni e di diritti di cui essa comunque sarà titolare in virtù del diritto di

superficie, si obbliga, per il caso di successiva disposizione dei suddetti beni da parte dei terzi contraenti, a prevedere, nei relativi contratti, le limitazioni di cui ai successivi commi, al fine di assicurare l'assolvimento degli scopi per i quali è prevista la realizzazione delle strutture mercantili.

Negli atti di disposizione dei diritti di cui è titolare, la Società dovrà inserire una clausola di prelazione a suo favore in caso di successivo trasferimento da parte del terzo e una clausola di anticipata estinzione dei diritti trasferiti in ipotesi di decadenza e/o anticipata risoluzione della convenzione con relativo regolamento risarcitorio dei diritti dei terzi.

Per l'ipotesi in cui i cessionari e i loro aventi causa non siano operatori economici di mercato, ai sensi dell'art. 19 lett. A) e destinatari di assegnazione di punti di vendita ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 22/1/1975 n. 12, la Società stipula con detti cessionari atto contrattuale in base al quale questi si obbligano, entro i termini di Regolamento, pena la risoluzione del contratto, a porre a disposizione degli operatori economici di cui sopra, le strutture immobiliari relative ai punti di vendita dei prodotti.

In detti atti contrattuali deve essere in ogni caso inserita pattuizione in virtù della quale i suddetti cessionari si obbligano a sottoporre preventivamente alla Società l'elenco nominativo degli operatori economici interessati di cui alle richiamate norme degli artt. 19 lett. a) e 21 della Legge Regionale 22/1/1975 n. 12, nonché ogni altro dato ed elemento utile informativo o necessario al fine dell'assegnazione ai richiedenti.

La Società, quale Ente Gestore, provvede - sentito il parere della Commissione di Mercato, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 22/1/1975 n. 12 - all'assegnazione degli impianti di cui al terzo comma.

I concessionari e loro eventuali aventi causa, quando siano operatori economici di mercati ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 12/75, non potranno essere titolari o assegnatari di altro immobile dello stesso tipo, compreso nell'ambito delle strutture considerate dalla precedente convenzione.

Articolo 12

La Società si impegna a mantenere l'attuale disciplina regolamentare dei mercati e ad applicare i corrispettivi e le tariffe vigenti, sino alla data della loro revisione o sostituzione a termini di legge.

La Società si obbliga, nello svolgimento delle sue prerogative di ente istitutore e gestore, all'adozione e proposizione del Comune, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei nuovi Regolamenti dei mercati adeguati alle norme della Legge 22/1/1975, n. 12 della Regione Lombardia e alle relative direttive regionali - a far contemplare nei testi regolamentari redigendi la esplicita attribuzione al Comune delle funzioni di controllo di carattere sanitario e di quelle sulla correttezza commerciale ad esso demandate dalle leggi, nonché il conferimento al Comune della direzione ed organizzazione dei servizi di polizia interna ai mercati.

La Società si obbliga, altresì, a proporre ad ogni Mercato un Direttore responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del Regolamento di Mercato, alle prescrizioni impartite dalla Società ed alle decisioni adottate dalla Commissione di Mercato.

I Direttori saranno nominati dalla Società in base alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 13

I rapporti di debito e credito, scaturenti dalla presente convenzione, verranno definiti con apposito atto di convenzione da stipularsi sulla base della stima e del valore differenziale dei beni immobili conferiti in diritto di superficie e di

quelli mobili cedutibile, nonché dei beni realizzandi dalla Società, avuto riguardo sia al valore di tutti gli immobili, riferito al momento della realizzazione degli edifici e degli impianti, sia a quello stimabile alla data della cessazione del diritto di superficie stesso.

La convenzione di cui sopra dovrà comunque comprendere un programma redatto dalla Società per il finanziamento delle opere e un piano di ammortamento dei costi.

Articolo 14

La Società rinunci a far valere ogni pretesa e diritto conseguenti alla anticipata cessazione della convenzione in atto relativa all'impianto e l'esercizio del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso, quale regolata dalla convenzione stipulata in data 17/5/1960, atti municipali nn. 70072/912 pres., registrato a Milano Atti Pubblici 18/6/1960 al n. 52755.

Articolo 15

L'Amministrazione Comunale si impegna a non assumere o far assumere iniziative o provvedimenti che possano compromettere l'uso e la destinazione delle aree e impianti costituenti gli attuali mercati generali all'ingrosso.

Articolo 16

L'Amministrazione Comunale favorirà le dimissioni di propri dipendenti in caso di richiesta di assunzione da parte della SO.GE.M.I. S.p.A.

Articolo 17

Allo scadere della concessione del diritto di superficie, i Mercati con tutte le costruzioni, impianti ed attrezzature fisse dovranno essere consegnati al Comune dalla Società in stato di buon funzionamento.

La Società sarà pure tenuta a consegnare il materiale mobile, che il Comune ritenga di rilevare, mediante il pagamento del giusto valore a prezzo di stima.

Le stime, in caso di disaccordo fra le parti, verranno effettuate da una Commissione composta di tre esperti, uno nominato dal Comune, uno dalla Società ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Milano, che avranno riguardo, per gli immobili, ai calcoli e alle pattuizioni di cui al precedente art. 13.

Della consegna delle entità di cui sopra verrà redatto fra le parti apposito verbale di consistenza, che varrà anche per constatare l'esatta osservanza da parte della Società degli adempimenti cui è tenuta.

Qualora le parti contraenti convenissero l'anticipata risoluzione del diritto di superficie, oggetto della presente stipulazione, verrà corrisposta alla Società una indennità che dovrà essere pari al residuo debito capitale dei mutui medesimi risultante dal piano di ammortamento di cui all'art. 13.

Il Comune, anziché pagare l'indennità, potrà assumere a suo esclusivo carico l'onere dei mutui stessi. Nel caso che i mutui fossero stati assunti per importo superiore a quello del costo originario delle opere ed impianti, determinati secondo quanto previsto dall'art. 13, l'indennità sarà proporzionalmente diminuita in relazione al residuo della parte di mutuo corrispondente all'ammontare di detto costo.

Articolo 18

Il Comune potrà dichiarare decaduta la Società dal diritto di superficie nei seguenti casi:

- a) di scioglimento, cessazione, fallimento della Società;
- b) di gravi e reiterate violazioni o inadempienze alle clausole della presente convenzione.

Nel caso di cui alla lettera b), prima di dichiarare la decadenza, il Comune notificherà alla Società una diffida con la quale prescriverà un termine per rimuovere le irregolarità e le inadempienze, dopo di che, ove la Società non abbia provveduto, il Comune stesso potrà disporre la decadenza, salvo ogni altro suo diritto.

Articolo 19

In caso di decadenza della concessione, la Società dovrà effettuare la consegna al Comune, o ad altro concessionario che esso sia per indicare, di tutti gli immobili, impianti ed attrezzature e di tutto quanto occorra, anche nei riguardi amministrativi, per l'esercizio dei mercati, prestandosi ad ogni effetto a redigere verbale di ricognizione e di consistenza.

Qualora la Società non si prestasse alla redazione di tale verbale e alla consegna degli immobili, impianti, attrezzature suddetti, potrà il Comune provvedervi d'ufficio, previo avvertimento scritto.

Sarà dovuta alla Società concessionaria l'indennità per le opere e gli impianti fissi, nonché il valore del materiale mobile rilevato dal Comune come stabilito all'art. 17.

Dall'importo stesso dovrà essere trattenuto l'ammontare degli oneri residuati, dei quali il Comune debba eventualmente rispondere in conformità a quanto disposto, per il caso di riscatto.

Articolo 20

La decadenza, o la risoluzione anticipata del diritto di superficie concesso alla Soc. SO.GE.M.I., comporta automaticamente la cessazione immediata del diritto di superficie o di altro diritto reale o di disporre di beni attribuiti dalla Società a singoli operatori, in applicazione di quanto previsto al precedente art. 11.

Sono dovuti alla Società, anche per questi casi, le indennità e i rimborsi di cui alla norma che precede.

Articolo 21

La Società elegge domicilio in Milano per ogni effetto di legge.

Articolo 22

Tutte le spese ed oneri del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della Società, salvo quelli posti per legge ad esclusivo carico del Comune.

Articolo 23

In ottemperanza al disposto dell'art. 33 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634, i contraenti dichiarano che il valore degli im-

mobili e degli impianti che sono oggetto della concessione del diritto di superficie e conseguente passaggio di gestione delle relative strutture dal Comune di Milano alla Soc. SO.GE.M.I., è indicabile, ai soli fini fiscali e salve le determinazioni demandate alla convenzione prevista dal precedente art. 13, in L. 4.000.000.000 (lire quattromiliardi).

Si precisa che il valore di L. 4.000.000.000 (lire quattromiliardi) deve intendersi ripartito in L. 2.800.000.000 (duemiliardiotto-centomilioni) per gli immobili ed in L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) per gli impianti.

Si invocano comunque a favore dei contraenti ed in particolare del Comune di Milano, tutte le esenzioni fiscali che in ordine al contenuto della presente stipulazione fossero previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Carlo Tognoli

Sindaco di Milano

Luigi Carnevale Miyano

Presidente SO.GE.M.I.

Rino Gracili

Ufficiale Rogante